

# COMUNE DI SARMATO

## PROVINCIA DI PIACENZA

Codice Ente 33042

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE N. 32**

in data: **31.10.2012**

Trasmessa al Co.Re.Co.

Il == prot. n. ==

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:**

**I.M.U. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012.**

L'anno **duemiladodici** il giorno **trentuno** del mese di **ottobre** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

---

1 - TANZI ANNA	P	8 - CASAROLI GIOVANNI	P	
2 - SASSO PIERO	P	9 - BRIDIO MICHAEL	P	
3 - MARCHESI CANZIO	P	10 - GALLINARI SABRINA	P	
4 - PARMIGIANI STEFANO	P	11 - LABO' AMANZIO	P	
5 - MARAZZI ANGELA	P	12 - CASTELLI CLAUDIO	P	
6 - MASERATI MATTEO	P	13 - OLIVIERI RINO	P	
7 - BRAGA DANIELA	P			

Totale presenti **13**

Totale assenti **0**

---

Assiste il Segretario Comunale Sig. **CORTI DR.ENRICO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **SASSO PIERO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Alla presenza dell'Assessore esterno Buzzi Milena.

L'Assessore Marazzi Angela illustra la proposta di deliberazione come segue:

“Come previsto dall'art. 29 *comma e* dello Statuto Comunale, stasera siamo qui per approvare le aliquote I.M.U. da applicare nel Comune di Sarmato. Per poter comprendere come le aliquote sono state stabilite sono necessarie alcune considerazioni. Il Decreto Legislativo n. 201/2011 convertito con legge 214/2011 (detto decreto Salva Italia) ha introdotto l'I.M.U. che, nelle entrate dei Comuni, sostituisce l'I.C.I. e diverse altre imposte. La cifra allora prevista e appostata dalla Ragioneria nel bilancio di previsione fu di € 698.000 per I.M.U. e 316.912 per il Fondo di riequilibrio. Il Fondo di riequilibrio dovrebbe compensare quanto il Comune introita in meno per l'eliminazione delle vecchie tasse e l'introduzione della nuova.

Il Decreto Legislativo n. 16 del 2012 (detto della semplificazione fiscale) dispone per l'anno 2012 l'obbligo da parte dei Comuni di iscrivere nel bilancio l'ENTRATA da IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, in base agli importi stimati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia. Tale importo per il Comune di Sarmato è di € 760.544,00 per I.M.U. e di € 203.706,70 per il Fondo di riequilibrio. Per questo in settembre è stata fatta la prima variazione di bilancio e si sono coperte le differenze attraverso riduzioni di spese e qualche maggiore entrata. In quella sede, l'equilibrio di bilancio si è ottenuto mantenendo le aliquote base dell'I.M.U. (la differenza coperta è stata di € circa 55.000).

L'art.4 del decreto di cui sopra precisa che l'accertamento convenzionale, però, non sancisce il dovere dello Stato di coprire l'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale.

(Ciò significa che se il Comune non incassa realmente quanto previsto dallo Stato, ma ne introita di meno, non è lo Stato che interviene con una integrazione, ma è il Comune che deve provvedere alla copertura della mancata entrata).

La norma sancisce anche che con Decreto Presidenziale del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia, il Governo possa modificare entro il 10 dicembre le aliquote base definite dal decreto citato e le relative detrazioni, nel caso in cui il gettito della prima rata non assicuri un'entrata necessaria e sufficiente per il Bilancio Statale (si ricorda che il 50% del gettito sulle seconde case e altro, va allo Stato. Se, in base a quanto ottenuto con il pagamento della rata di giugno, lo Stato non reputa sufficiente l'entrata, può aumentare l'aliquota).

I valori definiti dalla stima del Ministero sono sopravvalutati, e non sono forse neppure definitivi i tagli fatti al fondo sperimentale di equilibrio (che ad agosto ha portato 113.000 euro in meno nelle casse del Comune).

Infatti il Ministero ritiene che nel corso dell'anno ci saranno dei recuperi che porteranno ad un introito totale maggiore del doppio della prima rata. Questo perché, secondo il Ministero, ci sono fabbricati rurali non accatastati, ci sono fabbricati fantasma (abusivi e non denunciati), e poi c'è una percentuale di mancati pagamenti della rata di giugno che verranno sanati con quella di dicembre. Ultima considerazione del Ministero è quella che c'è anche l'entrata per imposta sui beni comunali (il Comune paga l'I.M.U. a se stesso).

Tali considerazioni, che possono avere un senso se riferite alla grande città, dove possono portare a entrate anche considerevoli, non valgono per un piccolo paese dove il controllo del territorio è costante ed è difficile esistano case fantasma. E' comunque stato dato mandato agli uffici di procedere ad un controllo dei casi suddetti. Si ritiene perciò pressoché inesistente la possibilità di ingenti recuperi.

Questo comporta di coprire la differenza tra la cifra prevista come valore convenzionale e quella che realmente si riscuoterà con l'aumento delle aliquote: per tutti questi motivi l'Amministrazione

ritiene di lasciare immutata al 4 per mille l'aliquota della abitazione principale e di portare a 8,6 per mille l'aliquota relativa agli altri immobili (seconda casa ed altro). L'adozione di queste percentuali è stata discussa e concordata con tutti i membri della Maggioranza, è poi stata illustrata alle rappresentanze sindacali che l'hanno condivisa ed hanno apprezzato lo sforzo sin qui messo in atto dall'Amministrazione per mantenere le aliquote base, sforzo che però non ha potuto raggiungere l'obiettivo. Infatti secondo i dati forniti dalla Ragioneria le mancate entrate a seguito della sostituzione di vecchie imposte con l'applicazione dell'I.M.U. è di circa € 125.000, pari al 17% circa delle entrate I.M.U.

Si cita, in conclusione di questo discorso l'aliquota seconda casa e altri immobili di alcuni Comuni limitrofi:

AGAZZANO 10,6 per mille  
BORGONOVO 9,6 per mille  
CASTEL SAN GIOVANNI 8,9 per mille  
GRAGNANO 8,6 per mille  
ROTOFRENO 9,6 per mille”.

Il Consigliere Olivieri Rino rammenta precedente intervento in sede di bilancio ove affermava che il bilancio poggiava su sabbie mobili con mancato introito da compostaggio e altri motivi, peraltro addotti sulla stampa locale cui il Sindaco rispondeva con accuse di falso. Accenna pure a volantino che esaltava l'azione della maggioranza con addizionale più bassa, spese tagliate e IMU invariata. Ritiene che un mese e mezzo fa la situazione non era migliore di ora, mentre era chiaro l'intento di parare il colpo su mancate entrate e previsioni superficiali tenendo conto del mandato che si esaurisce. Contesta la mancata pubblicità di asseriti accordi con il sindacato, che non ha esplicitato le sue ragioni. Rileva che l'aumento IMU pareggia il mancato introito da compostaggio e chiede altresì che fine hanno fatto gli introiti previsti in 70.000 euro per convenzione da fotovoltaico a favore del campo sportivo con la ditta RTN. Chiede al riguardo l'esito dei 35.000 euro connessi a detta pratica.

L'Assessore Marazzi Angela precisa che allora non si escludeva di dover mettere mano all'IMU, come pure riportato sulla stampa locale. Fa presente che i 70.000 euro siano oggetto più propriamente di oggetto sul bilancio.

L'Assessore Buzzi Milena ribadisce che il Sindaco precisava che la situazione di allora poteva essere rivista quanto all'IMU e contesta pure le affermazioni sui buchi di bilancio. Fa presente che si tocca solo la seconda casa. Segnala il buco lasciato su 600.000 euro da multe della passata amministrazione.

La Consigliera Gallinari Sabrina chiede quanto maggiore introito porta l'aumento sulla seconda casa.

Il Sindaco richiama i dati della Ragioneria circa di 71.000 euro. Condivide che non si tratta di variazioni di bilancio nell'oggetto in esame e non comprende la contestazione di Olivieri inerente i 70.000 euro della società RTN, che non risulta agli atti. Accenna che il bilancio era corretto sulla base dei documenti del tempo e risente ora di vicende ministeriali con dati successivi, richiamando pure la variazione del mese di settembre e la possibilità di ulteriori variazioni dovute ai mancati contributi da parte dello Stato. Sostiene la politica tariffaria proposta, peraltro meno penalizzante rispetto ad altri Comuni, fermo che la delibera in esame permette il pareggio di bilancio e il mantenimento di servizi soprattutto a persone in situazioni di disagio.

La Consigliera Gallinari Sabrina rimarca la inattendibilità di volantino subito dopo l'approvazione del bilancio con promessa che l'IMU sarebbe rimasta inalterata, con contestazione di veridicità in sede consiliare da parte della minoranza. Rileva clima quasi intimidatorio in sede consiliare nei confronti della minoranza, esasperando le puntualizzazioni sulle parole con richieste di precisa verbalizzazione e chiede al riguardo di sospendere detto clima, in quanto le intenzioni vanno salvate anche quando le affermazioni paiono forti o esagerate. *(Il Segretario cita gli articoli del regolamento consiliare inerenti le dichiarazioni da riportare integralmente).*

Il Consigliere Olivieri Rino richiama le aliquote proposte e riprende la seconda aliquota su tutti gli altri immobili, quindi pure le attività produttive. Rileva che sui 600.000 euro per multe vi sono documenti, mentre mancano sulla somma di 70.000 euro.

L'Assessore Marazzi Angela precisa le fattispecie degli immobili oggetto della tariffa in esame.

Il Sindaco rigetta l'intervento di Gallinari in merito al paventato clima intimidatorio, mentre solo si intendeva evidenziare una affermazione sulla posizione del sindacato in merito alla delibera in esame, mentre esige linguaggio corretto in merito alla supposizione di buco di bilancio, tenuto conto che tutti i bilanci sono in pareggio. Sottolinea invece la scelta della maggioranza in merito alle aliquote proposte, con approfondita analisi degli uffici per coprire mancati introiti da trasferimenti dallo Stato, per cui ringrazia il Servizio Ragioneria. Ribadisce che le delibere sono state adottate sulla base di previsioni documentate al momento della adozione, poi variate per successive comunicazioni. Evidenzia che i Comuni limitrofi – ad eccezione di Gragnano analogo a Sarmato – non ha stimolato la struttura per approfondire modalità di recupero limitando le aliquote, sottolineando lo sforzo fatto per contenere le aliquote. Prevede riduzione in caso di nuovi fondi.

A questo punto, nessun altro intervenendo,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs 14 marzo 2011, n 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

VISTO il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Decreto Salva Italia), convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n 214, con il quale è stata anticipata l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, anziché dall'anno 2014 come previsto dal D.Lgs. 23/2011 sopra indicato, e fino al 2014;

PRESO ATTO delle ulteriori modifiche introdotte ed in particolare:

- estensione dell'imposta anche al possesso di immobili adibiti ad abitazioni principali e pertinenze delle stesse;
- rideterminazione della base imponibile;
- determinazione delle aliquote base;

CONSIDERATO che le aliquote base stabilite dallo Stato sono state previste nella misura:

- a) dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;
- b) dello 0,76 per cento per gli altri immobili;
- c) dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30 Dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

**CONSIDERATO** inoltre che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di cui alla lettera a) sino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota di cui alla lettera b) sino a 0,3 punti percentuali e in diminuzione l'aliquota di cui alla lettera c) fino allo 0,1 per cento;

**TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**CONSIDERATO** che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di 200 euro è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

**EVIDENZIATO** che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto delle detrazioni di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

**EVIDENZIATO** altresì che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile, ad accezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento;

**CONSIDERATO** che per assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa, ai fini del conseguimento degli equilibri del bilancio annuale e pluriennale, occorre confermare le aliquote stabilite per legge:

- a. 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;
- b. 0,76 per cento per gli altri immobili;
- c. 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

**VISTI** altresì:

- lo Statuto comunale;
- il regolamento di contabilità;
- il regolamento generale delle entrate;

**RITENUTO** la proposta meritevole di approvazione;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 49 co. 1 D.Lgs. 18/08/00 n. 267 il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

**DATO ATTO** che sulla proposta della presente deliberazione il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni e ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012 ha espresso parere favorevole il Revisore del Conto;

**ESPERITA** la votazione in forma palese, riportante il seguente esito:

Presenti n. 13, Astenuti n. 0, Votanti n. 13, Voti favorevoli n. 9, Voti contrari n. 4 (Consiglieri Gallinari Sabrina, Labò Amanzio, Castelli Claudio e Olivieri Rino)

## D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
2. di determinare, per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, riferita all'anno 2012, le seguenti aliquote:
  - 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;
  - 0,86 per cento per gli altri immobili;
  - 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
3. di stabilire nella misura di 200 € le detrazioni da applicarsi all'imposta dovuta per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze;
4. di dare atto che la suddetta detrazione è maggiorata di 50 € per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, come indicato in premessa, e che l'importo complessivo della maggiorazione della detrazione, al netto dell'importo di 200 €, non può superare l'importo massimo di 400 €;
5. di dare atto che la detrazione per abitazione principale è maggiorata di ulteriori 50,00 € secondo le modalità previste dall'art. 2 comma 2 del regolamento comunale sull'IMU;
6. di provvedere ad inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
7. di provvedere altresì ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui all'art. 13 del D.L. n.201/2011, come modificato dalla legge di conversione n. 214/2011, nonché delle successive modificazioni eventualmente introdotte in sede di conversione del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 in materia di semplificazioni tributarie.

Successivamente, con voti nove favorevoli e quattro contrari (Consiglieri Gallinari Sabrina, Labò Amanzio, Castelli Claudio e Olivieri Rino), il Consiglio Comunale dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

## **P A R E R I P R E V E N T I V I**

Ai sensi dell'art.49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 successive modificazioni si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

AGUERITI ORIETTA\_\_\_\_\_

### **PARERE FAVOREVOLE DEL REVISORE UNICO DEL CONTO**

DR.MAURO PEVERI\_\_\_\_\_

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE  
SASSO PIERO**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
CORTI DR.ENRICO**

---

---

Publicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, per 15 giorni consecutivi dal ..... al ....., come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Addì, .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
CORTI DR.ENRICO**

---

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il giorno ..... (decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione – art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000).

Addì, .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
CORTI DR.ENRICO**

---

---

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web istituzionale di questo Comune ed è pervenuta all'Organo di Controllo in data ..... al n ..... in seguito:

- A denuncia di vizio di legittimità/competenza.

- Per iniziativa del Consiglio Comunale/Giunta  
e che:

- nei suoi confronti non è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 1, T.U.E.L. n. 267/2000.

- il Comitato stesso, riscontrato vizi di legittimità/competenza, ha **ANNULLATO** la deliberazione in seduta ..... atti N. ....

Addì, .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
CORTI DR.ENRICO**

---